CNNNotizie

anno 2023 | numero 80 | Roma | 02 maggio 2023

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Settore Antiriciclaggio

Antiriciclaggio - Le nuove Regole Tecniche per il Notariato

Con Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5-31, resa in data 28 aprile 2023, sono state formalmente adottate le Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, a valle del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ricevuto in data 14 aprile 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Maria Concetta Cignarella

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Lettera dei Coordinatori della Commissione Antiriciclaggio, Vincenzo Gunnella e Mario Marino

Cari Colleghi, dopo una lunghissima interlocuzione con il MEF e le altre Istituzioni interessate, iniziata circa cinque anni or sono, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha espresso il 14 aprile 2023 il prescritto parere favorevole alle nuove Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio, approvate quindi in seconda lettura dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 aprile scorso.

Mario Marino e Vincenzo Gunnella

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Il documento approvato

Si rende disponibile in allegato il testo delle "Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni)", adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 aprile 2023, previo parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 14 aprile 2023, in base al disposto dell'art. 11, comma 2, D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Prime note di commento

Il D.lgs. 90/2017, di recepimento della Quarta Direttiva Comunitaria in materia antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015), ha, come noto, emendato significativamente il decreto legislativo 231/2007 (d'ora innanzi Decreto AR) e introdotto nel sistema delle fonti in materia antiriciclaggio le cd. Regole Tecniche, la cui elaborazione è demandata

alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) allo scopo precipuo di integrare la norma primaria e adeguarla alle specificità dei destinatari degli obblighi.

Sara Carioni e Laura Piffaretti

Dal Notariato - Concorsi
Nuove nomine

Concorso 3 dicembre 2019. Dal sito del Ministero della Giustizia, 1 ° aggiornamento elenco di idonei dopo la prova scritta

Legislazione e Prassi - Prassi
Note e Comunicati

Sul sito della Banca d'Italia i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato

Dal Notariato - Consiglio Nazionale
Fatti e Parole

"Favorire la pace in condominio attraverso l'informazione preventiva". Con Alessandra Mascellaro, Consigliere CNN, a Uno Mattina per presentare la Gui...

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Settore Antiriciclaggio

Antiriciclaggio - Le nuove Regole Tecniche per il Notariato

Pubblicato il 02 maggio 2023

Maria Concetta Cignarella

Con Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5-31, resa in data 28 aprile 2023, sono state formalmente adottate le Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio, a valle del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ricevuto in data 14 aprile 2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Il nuovo documento di Regole Tecniche ricomprende il primo blocco in tema di "adeguata verifica della clientela" e "conservazione", già attualmente in vigore e formalizzato in una sezione prima del nuovo documento che, rispetto al passato, contempla qualche piccola modifica, nonché un nuovo secondo blocco - sezione seconda - interamente dedicato alla "procedura di mitigazione e rilevazione del rischio", ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Si riportano dunque in questo numero la lettera dei Coordinatori della Commissione Antiriciclaggio, Notai Vincenzo Gunnella e Mario Marino, il testo delle nuove Regole Tecniche e un documento di approfondimento che ne illustra il contenuto. Tali materiali, unitamente alla nuova versione del "software per la valutazione del rischio" e al relativo Manuale Utente, saranno disponibili sulla RUN all'interno del minisito Antiriciclaggio, nelle pagine appositamente dedicate alla "Normativa", agli approfondimenti del "Consiglio Nazionale del Notariato" e alla "Valutazione del rischio e Adeguata verifica".

Per un esame dettagliato delle Regole Tecniche antecedenti alla modifica intervenuta si rimanda allo Studio Antiriciclaggio n. 1-2020/B. "Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio" disponibile al seguente link

https://webrun.notariato.it/CNNNotizie/webcnn/contenuti/settoreStudi/studi/antiriciclaggio/CS_ANTIRIC_1_2020_Arcella_Carioni_Gunnella_Piffaretti.html?anno=2020&numero=89&data=12%20maggio%202020&m=Settore%20Studi&s=Studi&ss=Antiriciclaggio

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Lettera dei Coordinatori della Commissione Antiriciclaggio, Vincenzo Gunnella e Mario Marino

Pubblicato il 02 maggio 2023

Mario Marino e Vincenzo Gunnella

Cari Colleghi,

dopo una lunghissima interlocuzione con il MEF e le altre Istituzioni interessate, iniziata circa cinque anni or sono, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha espresso il 14 aprile 2023 il prescritto parere favorevole alle nuove Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio, approvate quindi in seconda lettura dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 aprile scorso.

La normativa antiriciclaggio demanda agli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali, nel nostro caso al C.N.N., la specificazione della norma primaria, mediante l'emanazione di Regole Tecniche, che pertanto devono essere considerate come normativa di rango equiparabile alla norma di legge; in tal senso si è espresso lo Studio n. 1-2018/B della Commissione Antiriciclaggio.

Una prima versione delle Regole Tecniche, relativa alle modalità di esecuzione dell'Adeguata Verifica della clientela, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della Novella del 2017 fu approvata dal C.N.N. nelle sedute del 27 luglio e 27 ottobre 2017, e su questa il CSF ha espresso il suo parere favorevole il 18 settembre 2018.

Questa nuova versione delle Regole Tecniche contiene, riprodotte, salvo marginali adeguamenti, quelle relative all'Adeguata Verifica, già in vigore, nella Sezione Prima; la novità sostanziale è contenuta nella Sezione Seconda, che riguarda la procedura di Valutazione del Rischio dell'operazione.

La Valutazione del Rischio è attività imposta al singolo notaio ai sensi degli artt.15 e 16 del D.Lvo 231/07 e logicamente precede l'adeguata verifica, giustificandone la tipologia prescelta (semplificata, ordinaria o rafforzata); la valutazione del rischio è costantemente oggetto di verifica e molto spesso, in assenza di una chiara indicazione normativa, è stata contestata una erronea valutazione, con le conseguenze del caso.

Con queste Regole Tecniche il C.N.N. interviene a fornire indicazioni e disciplinare questa attività, con forza di norma di legge, in modo da mettere in condizione il notaio di dimostrare, in modo oggettivo e non contestabile, il livello di rischio presente al momento dell'esecuzione della prestazione e la conseguente correttezza della scelta effettuata in ordine al tipo di adeguata verifica adottata.

A tal riguardo è disponibile sulla RUN (Area Antiriciclaggio / Valutazione del Rischio) u n *software* che consente di documentare mediante report stampabile, per ogni pratica, la valutazione del rischio effettuata e quindi di dimostrare, a posteriori, la legittimità della scelta del tipo di adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata) effettuata, e ciò anche in sede ispettiva; l'utilizzo del programma informatico per l'analisi del rischio è facoltativo, e non costituisce un obbligo, potendo il notaio ottemperare all'obbligo imposto dagli artt. 15 e 16 del D.Lvo 231/07, sempre seguendo le nuove Regole Tecniche, secondo altre modalità ritenute altrettanto congrue.

A maggior chiarimento, rimandiamo alle prime note di commento redatte, in contestualità, dalle colleghe Sara Carioni e Laura Piffaretti.

Un cordiale saluto

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Il documento approvato

Pubblicato il 02 maggio 2023

Si rende disponibile in allegato il testo delle "Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni)", adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 aprile 2023, previo parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 14 aprile 2023, in base al disposto dell'art. 11, comma 2, D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

230801_repubblica.pdf Download

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Settore Antiriciclaggio

Le nuove Regole Tecniche per il Notariato. Prime note di commento

Pubblicato il 02 maggio 2023

Sara Carioni e Laura Piffaretti

Le Regole tecniche in materia antiriciclaggio

Le Regole Tecniche nel sistema delle fonti

Il D.lgs. 90/2017, di recepimento della Quarta Direttiva Comunitaria in materia antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015), ha, come noto, emendato significativamente il decreto legislativo 231/2007 (d'ora innanzi Decreto AR) e introdotto nel sistema delle fonti in materia antiriciclaggio le cd. Regole Tecniche, la cui elaborazione è demandata alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) allo scopo precipuo di integrare la norma primaria e adeguarla alle specificità dei destinatari degli obblighi.

Tale nuovo compito, di cui sono stati investiti gli organismi di autoregolamentazione, è esplicitato nell'articolo 11, comma 2, del Decreto AR, che investe tali organismi della responsabilità di "elaborazione e aggiornamento di Regole Tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività', di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione". Il ruolo dell'organismo di autoregolamentazione è ulteriormente dettagliato nei successivi articoli 15, comma 2 e 16, comma 1.

L'articolo 11, comma 2, sopra enunciato chiarisce:

- sia il ruolo del quale è investito il Consiglio Nazionale del Notariato per la categoria dei soggetti obbligati notai: elaborare ed aggiornare Regole Tecniche;

- sia il procedimento che connota la genesi delle Regole Tecniche, che presuppone il parere del Comitato di Sicurezza finanziaria (CSF), previsione, questa, da leggersi alla luce dell'art. 5 comma 6, lettera d) del Decreto AR, che incardina in capo al citato Comitato di Sicurezza Finanziaria il compito di formulare i pareri e le proposte previsti dal decreto e in generale di fornire consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- sia il contenuto immediato delle Regole Tecniche (procedure e metodologie);

- sia il contenuto mediato delle Regole Tecniche (analisi e valutazione del rischio,

controlli interni, adeguata verifica anche semplificata della clientela e conservazione).

A ciò si aggiungono i successivi articoli 15, commi 1, 2 e 4, i quali precisano che:

- è compito degli organismi di autoregolamentazione [1] dettare criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività (comma 1);

- è compito dei soggetti obbligati:

-- adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 2);

-- documentare, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione degli organismi di autoregolamentazione la valutazione di cui al comma 2, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Da ultimo, l'articolo 16 declina nuovamente i rispettivi compiti (dei soggetti obbligati e degli organismi di autoregolamentazione), prevedendo:

- al comma 1, per i soggetti obbligati il compito di adottare i presidi e attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 15;

- al comma 2, per gli organismi di autoregolamentazione, il compito di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;

- al comma 3, di nuovo per i soggetti obbligati, il compito di adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del Decreto AR.

Dall'impianto normativo appena enunciato, si coglie una combinazione di ruoli e compiti ben calibrati tra organismi di autoregolamentazione da un lato e soggetti obbligati dall'altro, che valorizza sia quello di elaborazione delle Regole Tecniche in capo ai primi, sia quello di relativa applicazione in capo ai secondi.

Volendoci soffermare sul compito di elaborazione delle Regole Tecniche in capo agli organismi di autoregolamentazione e muovendo dall'assunto che è proprio la legge primaria (Decreto AR, articoli sopra citati) a prevedere una delega - attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un

rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile – si ritiene che tali Regole Tecniche debbono ascriversi alla categoria delle fonti normative integrative della norma primaria, e non qualificarsi come mere norme regolamentari subordinate e neppure come ipotesi di *soft law*, con ciò segnando un netto cambio di passo rispetto alle Linee Guida antiriciclaggio che già in passato erano state emanate dal CNN nell'aprile del 2014.[2] Il tutto, peraltro, in linea con la tendenza del legislatore moderno ad abbandonare una visione della sovranità legislativa quale prerogativa esclusiva e principe dello Stato, per abbracciare, viceversa, una tecnica normativa che combina il principio della piramide e della "verticalità gerarchica" con quello della "rete delle fonti", con una normazione che appare un "concerto a più voci", ove le voci si collocano a vari livelli, distribuendosi tra pubblico e privato.

Nel caso dei notai, un primo set di "Regole Tecniche", dedicato in particolare all'adeguata verifica e alla conservazione, è stato approvato dal CNN con le Delibere nn. 3-40/27 luglio 2017 e 2-46/27 ottobre 2017, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Il prescritto parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria è datato 18 settembre 2018 ed è stato trasmesso al CNN in data 1° ottobre 2018.

Restava ancora da implementare un secondo set di Regole Tecniche, dedicato alla valutazione del rischio. Quest'ultimo, adottato con Delibere CNN del 27 gennaio 2020, del 29 aprile 2021 e del 28 aprile 2023 è stato definitivamente approvato dal CSF a seguito di alcune modifiche dallo stesso richieste, con parere del 14 aprile 2023. L'occasione è stata propizia per assolvere, da parte del CNN, non solo all'obbligo di elaborazione di Regole Tecniche (per i contenuti ancora non affrontati dal primo set di Regole e quindi essenzialmente l'obbligo di valutazione del rischio) ma anche per assolvere all'obbligo di aggiornamento delle Regole Tecniche (pure facente capo all'organismo di autoregolamentazione), per i contenuti già disciplinati dal primo decalogo di Regole come sopra approvato dal CNN nel 2018 (dedicati agli obblighi di adeguata verifica e conservazione), in alcuni punti bisognoso di tale aggiornamento considerati gli interventi legislativi successivi alla relativa elaborazione (in particolare il D.lgs. 125/2019 di recepimento della cd. Quinta Direttiva antiriciclaggio e il d. l. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, cd. "decreto semplificazioni"). Pertanto, con il documento da ultimo approvato dal CSF, sono state aggiornate le prime Regole Tecniche (principalmente in materia di adeguata verifica) ed elaborate quelle nuove (in materia di valutazione del rischio).

L'attuale corpo di Regole Tecniche si compone pertanto di due Sezioni: la Sezione Prima, che recepisce al suo interno il decalogo di Regole Tecniche già in precedenza approvate e ora opportunamente aggiornate; la Sezione Seconda, dedicata alla procedura di mitigazione e rilevazione del rischio (Art.16, comma 2, Decreto AR).

Il primo set di Regole Tecniche (l'attuale Sezione Prima)

Come noto, la Sezione Prima[3] si articolava in dieci Regole (ora divenute nove), aventi ad oggetto:

- ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica (regola 1);

- disciplina transitoria per le vecchie linee guida (regola 2);

- valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (regola 3);

- adeguata verifica della clientela (regole 4-8);

- conservazione dei dati, documenti e informazioni (regole 9 e 10).

Sulla prima Sezione, il nuovo set di Regole Tecniche ha effettuato un intervento puntuale e di cesello, volendo limitarsi ad adeguare il contenuto del già approvato primo decalogo di Regole tecniche all'intervenuta normazione successiva.

La Regola Tecnica n. 1, che apre il Capo I ed è dedicata all'ambito oggettivo di applicazione dei presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è rimasta inalterata e pertanto è confermato il principio per cui i negozi di natura non patrimoniale sono esclusi dalle operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto AR e pertanto dal novero di operazioni che danno luogo ad obblighi di adeguata verifica in capo ai notai; di questi ne viene fornito un elenco esemplificativo e non tassativo nel corpo della Regola Tecnica, uguale al precedente.

La Regola Tecnica n. 2, originariamente dedicata alla disciplina transitoria, si spiegava *ratione temporis* con riferimento alla data di approvazione del primo pacchetto di Regole tecniche da parte del CNN, risalente, come sopra detto, al 2018 e con la conseguente opportunità di una disciplina transitoria che facesse salvo il contenuto delle già adottate Linee Guida, per quanto compatibile con le Regole Tecniche. Considerato il tempo ormai trascorso dall'entrata in vigore del d.lgs.90/2017 e dalla data di approvazione delle prime Regole Tecniche, nonché la richiesta di compendiare in unico documento le indicazioni diramate dall'organismo esponenziale di categoria ai notai, la disciplina transitoria non è più oggetto di regola tecnica, con conseguente "slittamento numerico" delle Regole Tecniche successive.

Ne consegue che quella che nel primo set documentale era individuata come Regola Tecnica n. 3 è divenuta la Regola Tecnica n. 2, di apertura dell'allora Capo III, ora Capo II dedicato alle Procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività. Anche in tal caso il contenuto della Regola è rimasto uguale a sé stesso e la medesima continua, nell'ambito dell'adeguata verifica semplificata, a prevedere l'indicazione a titolo meramente esemplificativo di fattori di basso rischio ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 23, comma 2.

L'attuale Regola Tecnica n. 3 (già n. 4) di apertura del Capo III sull'Adeguata verifica della clientela è rimasta inalterata: permane pertanto il principio per cui è idonea misura semplificata di adeguata verifica della clientela l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata contestualmente alla stipula dell'atto notarile e quello per cui negli atti notarili scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso, salva diversa valutazione da parte del notaio.

Lievi modifiche hanno coinvolto la Regola Tecnica n. 4 (già n. 5) sulla identificazione

del Titolare Effettivo, per meglio precisare – coerentemente con l'intervento legislativo successivo alla prima elaborazione – che la verifica dell'identità del titolare effettivo è necessaria solo qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze (in tal caso attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti) e che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 e con l'art. 2 (come emendati dopo il decreto Semplificazioni), non si è tenuti in genere all'acquisizione del documento di identità del titolare effettivo; nel caso in cui il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, ferma restando la valutazione del rischio e l'applicazione di misure di adeguata verifica proporzionate al rischio, l'identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri, confermati nella loro validità dal cliente.

L'attuale Regola Tecnica n. 5 (già n. 6), sempre dettata in materia di identificazione del titolare effettivo, resta pressoché confermata nelle conclusioni cui già perveniva nella precedente stesura, la quale prevedeva che, con riferimento alle società di persone, ai consorzi e agli enti privati non riconosciuti, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, potesse rilevare la figura della persona fisica che agisce in qualità di legale rappresentante. Con ciò il CNN era stato precursore, nel 2018, dell'intervento normativo successivo: la Regola Tecnica, infatti, aveva anticipato l'intervento legislativo di cui al d.lgs. 125/2019, che ha, tra l'altro, riferito il criterio residuale dell'attuale comma 5 (legale rappresentanza, ma anche direzione e amministrazione) non solo alle società, ma in genere ai clienti.

Ne consegue che il testo attuale della Regola tecnica tiene conto del fatto che, ai sensi del novellato art. 20, comma 5, del Decreto AR, il criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo è, infatti, oggi giorno per tutti i clienti diversi dalle persone fisiche, la titolarità di poteri di rappresentanza legale, di funzioni di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. La Regola evidenzia anche che si debba conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché mantenere evidenza delle ragioni che non hanno permesso di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20, adempimenti questi richiesti dalla nuova formulazione del citato articolo 20.

L'attuale Regola Tecnica n. 6 (già n. 7) è rimasta di massima inalterata nella scansione temporale degli adempimenti di identificazione e adeguata verifica, meglio precisando, in caso di basso rischio e sempre che sussista per il notaio l'obbligo di ricevere l'atto, che il completamento dell'attività di identificazione può essere posticipato ad un momento successivo al conferimento dell'incarico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, Decreto AR.

Parimenti inalterate sono rimaste le Regole Tecniche n.ri 7 (tempistica per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica, già Regola Tecnica n. 8, Regola questa che fissa quale termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica quello della stipula dell'atto notarile, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell'incarico professionale) nonché le Regole 8 e 9 (obbligo di conservazione, già Regole tecniche n.ri 9 e 10).

Procedure di analisi e di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Sezione Seconda)

Le diverse fonti normative in materia di antiriciclaggio (sia comunitarie che nazionali) sono accomunate da alcuni principi, tra i quali fondamentale rilevanza assume quello dell'approccio basato sul rischio. A livello nazionale, le norme di riferimento sono gli articoli 16, comma 1, e 15, commi 1 e 2 del Decreto AR.

Dal combinato disposto di queste norme emerge chiaramente l'obbligo, in capo ai soggetti obbligati, di valutare il rischio relativo alla prestazione che sono chiamati a svolgere e di comportarsi di conseguenza al grado di rischio rilevato.

La Sezione Seconda delle Regole Tecniche tratta, appunto, dell'analisi e della valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il notaio è esposto nell'esercizio della propria attività professionale.

Conformemente a quanto dispone il Decreto AR con le norme sopra riportate e a quanto espresso nella nota metodologica emanata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 27 marzo 2018, il notaio, per attribuire la classe di rischio effettivo alla prestazione o all'operazione e, conseguentemente, stabilire quali siano le misure di adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata[4]) da adottare, deve compiere tre distinte operazioni.

Le prime due operazioni consentono di effettuare una valutazione del c.d. " **rischio inerente**", ed attengono:

a) alla valutazione delle attività svolte dal Notaio, considerate per categorie omogenee ed in termini oggettivi ed astratti;

b) alla valutazione del rischio relativo alla dimensione dello studio e alle misure di organizzazione interna adottate.

L'operazione di cui al punto a) consiste nell'attribuire una classe di rischio alle attività svolte, astrattamente considerate. Ciò significa suddividere le operazioni che il notaio è chiamato a compiere nell'esercizio della sua operatività quotidiana per tipologie astrattamente considerate, cioè separare quelle tipologie di atti che, sempre dal punto di vista astratto, presentano un diverso grado di rischio.

Più nello specifico, la tabella allegata alle Regole Tecniche, a cui si rimanda, riporta una classificazione esemplificativa (e, probabilmente, anche pressoché esaustiva), di tali operazioni[5], e precisamente:

- atti e attività che possono essere ritenuti esclusi dal perimetro applicativo dalla normativa AR, perché non negoziali o privi di contenuto patrimoniale;

- atti e attività che presentano un rischio inerente non significativo;

- atti e attività che presentano un rischio inerente poco significativo;

- atti ed attività a possibile rischio inerente, cioè atti che presentano un rischio inerente intermedio tra poco e molto significativo;

- atti ed attività che presentano un rischio inerente significativo, cioè operazioni che, già in astratto richiedono una valutazione approfondita della fattispecie.

A ciascuna “categoria” di atti corrisponde un punteggio (indicato nella Sezione Seconda delle Regole Tecniche, che qui si commenta) che va, quindi, attribuito all’atto che il notaio è chiamato a compiere e che consente di individuarne il rischio inerente.

L’operazione di cui al punto b) impone di considerare le dimensioni dello studio e le misure organizzative interne che sono state adottate. Se tali misure sono adeguate, costituiscono strumenti di mitigazione del rischio inerente rilevato.

A questo proposito, quindi, il notaio dovrebbe, anzitutto, valutare se abbia organizzato la propria struttura perché costituisca un valido presidio "oggettivo" per il rischio di riciclaggio. Si tratta di un’operazione da compiere *una tantum*, salvo aggiornamento da eseguire ogni volta che lo si ritenga opportuno, ad esempio quando mutano le dimensioni interne dello studio o le misure organizzative, e consiste nell’autovalutazione da parte del Notaio della propria organizzazione, sulla base di una serie di misure, individuate dalla Sezione Seconda delle Regole Tecniche. Si tratta, in particolare, di misure organizzative interne che si ritengono adeguate (in crescendo) in funzione della dimensione dello studio[6] e sono relative: alla formazione del personale; all’individuazione di un collaboratore (formato) che assista il notaio nell’attività di adeguata verifica; alla verifica dei processi interni (solo negli studi di dimensioni più rilevanti); alla necessità di dotarsi di linee guida interne per l'adeguata verifica, o quanto meno di un set di documentazione da consultare; all'esigenza di dotarsi di adeguata modulistica.

Qualora lo studio sia ben organizzato internamente (in relazione alle attività richieste in funzione della sua dimensione), presenterà una corretta organizzazione interna, il che costituisce un fattore di mitigazione del rischio inerente; viceversa, qualora una o più attività risultino mancanti, il rischio delle attività svolte dal Notaio, considerate per categorie omogenee e in termini oggettivi e astratti, non potrà considerarsi mitigato.

Anche per questa seconda operazione, quindi, la classe di rischio così rilevata (con la presenza o meno del fattore di mitigazione, secondo quanto sopra detto) porterà all’attribuzione di un punteggio, indicato nella tabella presente nella Sezione Seconda delle Regole Tecniche.

La terza operazione attiene alla valutazione del c.d. " **rischio specifico**", riferito alla specifica operazione, per come si presenta nei suoi concreti termini oggettivi e soggettivi.

Valutare la singola operazione nel suo complesso significa valutare tutta una serie di indici che possono connotare, di volta in volta in maniera differente, un’operazione. Questi indici, indicati nella Sezione Seconda delle Regole Tecniche, sono:

- l’attinenza o meno dei soggetti partecipanti all’operazione o dei beni oggetto dell’operazione con l’area geografica in cui si trova la sede del notaio: si tratta di valutare se i soggetti che compiono l’operazione e/o i beni che ne sono oggetto hanno attinenza con l‘area geografica in cui il notaio opera[7];

- la compatibilità dell’operazione con la realtà territoriale in cui opera il notaio e la

tipologia ordinaria della clientela di quel territorio: si tratta di valutare se l'operazione richiesta rientri o meno nella tipologia di operazioni che più frequentemente vengono effettuate nel territorio in cui il notaio opera;

- la valutazione del profilo economico del cliente e della sua attività lavorativa in relazione all'operazione che intende compiere: si tratta di valutare se l'operazione è coerente, anche per gli strumenti utilizzati, con il profilo del cliente e, più precisamente, con l'attività da questo svolta ovvero con il suo profilo economico e, qualora si riveli non coerente, non sia allo stesso adeguatamente giustificata;

- l'area geografica di provenienza delle parti e/o del denaro impiegato nell'operazione (c.d. rischio geografico);

- presenza di PEP[8] (salvo che la PEP agisca in veste di organo della Pubblica Amministrazione)[9];

- la rilevanza economica dell'operazione[10] (rispetto alla tipologia di clientela o prestazioni rese dallo Studio);

- la presenza o meno di indici di anomalia o schemi di comportamento anomalo;

- la presenza o meno di uno dei fattori di rischio di cui all'articolo 24 del Decreto AR [11];

- il fatto che si tratti di operazioni frequenti in maniera anomala: si tratta di valutare se il cliente pone in essere operazioni frequenti o per importi significativi, qualora tale frequenza non sia giustificata dall'attività che lo stesso svolge e/o dal suo profilo economico, valutando altresì se tale frequenza sia finalizzata a dissimulare il collegamento con altre operazioni, la presenza di titolari effettivi ulteriori e mascherati o finalità ulteriori, non dichiarate, rispetto a quelle risultanti dall'atto richiesto.

A ciascuno dei fattori di rischio sopra elencati, in funzione della presenza o meno, viene attribuito un punteggio. Sulla base della somma ponderata di questi ulteriori punteggi, il rischio specifico rientra in una specifica classe: non significativo, poco significativo, significativo e molto significativo.

Al termine di tutte queste operazioni, dall'interrelazione tra il livello di rischio inerente (comprensivo, se del caso, del fattore di mitigazione del rischio) e il livello di rischio specifico[12], il notaio sarà in grado di definire il c.d. " **rischio effettivo**" dell'operazione che è chiamato a compiere, di classificarla tra quelle a rischio basso, ordinario o alto e di adottare, conseguentemente, le corrispondenti misure di adeguata verifica (semplificate, ordinarie o rafforzate).

La valutazione del rischio così condotta deve essere documentata e documentabile[13], in modo che sia possibile ricostruirla a posteriori.

La procedura di analisi e di valutazione del rischio sopra descritta ha lo scopo di fornire indicazioni metodologiche non vincolanti, che non possono sostituire un attento esame della fattispecie concreta da parte del notaio, che dovrà comunque procedere alla valutazione dei rischi secondo le proprie conoscenze, approfondimenti e valutazioni individuali e secondo ogni altra circostanza che potrebbe incidere sui criteri sopra indicati.

---

[1] La nozione di "organismo di autoregolamentazione" trova la propria definizione all'art. 1, comma 2, lettera aa, del Decreto AR, in virtù del quale è tale "l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione".

[2] Cfr. V. Gunnella – M. Palazzo, *Studio 1_2018 B, Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto*, Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 3 dicembre 2018 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019.

[3] Per un commento dettagliato al primo corpo di Regole Tecniche, ci sia consentito fare rinvio a S. Carioni – V. Gunnella, *LA NOVELLA ANTIRICICLAGGIO - D. Lgs. 25.05.2017 n. 90 La Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria* nonché allo Studio 1_2020 B, *Le Regole Tecniche del CNN e le Buone Prassi Organizzative in materia di antiriciclaggio,* a cura di G. Arcella, S. Carioni, V. Gunnella e L. Piffaretti, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 18 febbraio 2020 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020.

[4] Ferme restando, in ogni caso, le ipotesi di adeguata verifica rafforzata previste dall'articolo 24 del Decreto AR.

[5] E alla consulenza ed assistenza ad esse relative.

[6] Il tipo e il numero delle misure organizzative da adottare aumenta con l'aumentare degli addetti dello studio, con la precisazione che, nel caso di studi associati, l'attribuzione del numero degli addetti al singolo notaio dovrà essere considerata complessivamente.

[7] Costituisce, infatti, comportamento anomalo la circostanza che il cliente si rivolga ad un professionista distante dalla propria zona di attività o di residenza o il fatto che lo stesso vari frequentemente il professionista utilizzato in ragione della sua collocazione geografica, e tale professionista sia altresì distante dalla località in cui si trovano i beni negoziati.

[8] Persona Esposta Politicamente.

[9] Si ricorda che in caso di operazioni o prestazioni con clienti e/o titolari effettivi che siano PEP occorrerà sempre procedere con l'adeguata verifica rafforzata (articolo 24, comma 5 lettera c) e comma 6 Decreto AR).

[10] Il rischio si presume aumentare in funzione dell'aumentare del valore dell'operazione.

[11] L'articolo 24 comma 2 del Decreto AR, nel disciplinare l'adeguata verifica

rafforzata, prende in considerazione una serie di fattori di rischio dei quali il soggetto obbligato deve tenere conto e ai quali, pertanto, si è fatto riferimento ai fini della valutazione del rischio e dell'attribuzione del relativo punteggio.

[12] Mediante l'utilizzo di una matrice, riportata nella Sezione Seconda delle Regole Tecniche, che prende in considerazione i punteggi ponderati di rischio inerente e di rischio specifico.

[13] Articolo 15, comma 4 Decreto AR.

Dal Notariato - Concorsi - Nuove nomine

Concorso 3 dicembre 2019. Dal sito del Ministero della Giustizia, 1 ° aggiornamento elenco di idonei dopo la prova scritta

Pubblicato il 02 maggio 2023

Dal sito del Ministero della Giustizia

Pubblicazione 2 maggio 2023 ore 17.15

Nominativi dei candidati idonei alle prove scritte associati nel pomeriggio del 2 maggio 2023

Avviso 28 aprile 2023

A partire dal pomeriggio del 2 maggio 2023 inizierà la pubblicazione dei nominativi dei candidati idonei alle prove scritte.

La pubblicazione degli idonei sarà graduale, seguirà, infatti, i lavori della commissione e avverrà due volte al giorno: intorno alle 13.00 relativamente a candidati associati nel corso della mattinata e intorno alle 17.00 per i candidati associati a partire dalle ore 14.00.

Al termine delle operazioni, cioè della procedura di apertura delle buste e di associazione degli elaborati ai candidati, avverrà la pubblicazione completa di tutti i candidati risultati idonei alle prove scritte.

La scheda del concorso

**) Si ricorda che tutte le informazioni relative ai concorsi in corso sono sempre disponibili sulla R.U.N. / minisito notaio / accesso e pratica (N.d.R.)*

Legislazione e Prassi - Prassi - Note e Comunicati

Sul sito della Banca d'Italia i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato

Pubblicato il 02 maggio 2023

Dal sito della Banca d'Italia

Banca d'Italia

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 aprile 2023 - Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di maggio 2023:

- rendimento medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, relativo al mese di aprile 2023:

3,346

- media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di marzo 2023:

3,861

Dal Notariato - Consiglio Nazionale - Fatti e Parole

"Favorire la pace in condominio attraverso l'informazione preventiva". Con Alessandra Mascellaro, Consigliere CNN, a Uno Mattina per presentare la Guida sul Condominio

Pubblicato il 02 maggio 2023

"Favorire la pace in condominio attraverso l'informazione preventiva".
Con Alessandra Mascellaro, Consigliere Nazionale del Notariato, a Uno Mattina RaiPlay per presentare la Guida sul Condominio realizzata dal Notariato in collaborazione con ANACI Nazionale e 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori).
Scarica gratuitamente la Guida! https://notariato.it/.../20230406-CNN_GuidaCondominio-web...
Rivedi la puntata per saperne di più! https://www.raiplay.it/.../UnoMattina-in-famiglia...



https://www.facebook.com/ilnotariato/posts/pfbid0Ns5E7WGkgEnPCnrqPdkYkC6qNMguYT5oVjbVtu5aa51kSobQz3BuonDZLgbZqK8Jl

Note Legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore I testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di:

Alessandra Mascellaro

Responsabile:

Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione:

Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione:

Francesca Bassi, Daniela Boggiali, Maria Concetta Cignarella, Chiara Cinti, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Paolo Longo

Contatti:

cnn.redazione@notariato.it